

UNITÀ D

La compravendita:
aspetti giuridici, tecnici
e fiscali

LEZIONE 8

Classificazione delle
operazioni e
determinazione dell'Iva



Le aliquote Iva

LEZ. 8

Si segnala qui di seguito la nuova aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto.

Nell'ambito della "manovra" attuata nell'estate 2011 per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, in sede di conversione del decreto legge n° 138/2011 l'**aliquota ordinaria dell'Iva** è stata elevata dal 20% al **21%**.

Per connessione di argomento, si segnala anche che per effetto dell'unificazione della misura ordinaria della tassazione delle rendite finanziarie, operata dalla medesima "manovra", la **ritenuta fiscale sugli interessi bancari** è passata dal 27% al **20%** dell'importo lordo di tali interessi.

In conseguenza di ciò, mutano i risultati di alcuni esercizi da svolgere.

UNITÀ E

I documenti di
regolamento degli scambi

LEZIONE 8

I mezzi di pagamento
bancari

Aggiornamenti
ONLINE

LEZIONE 11

Clausole particolari relative
agli assegni

Norme sulla trasferibilità degli assegni

LEZ. 8
LEZ. 11

Si segnala qui di seguito il nuovo limite di importo a partire dal quale gli assegni non possono essere emessi "al portatore".

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 (il cosiddetto "Salva Italia"), convertito dalla legge n° 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato ulteriormente quanto previsto dal decreto legge n° 138/2011, riducendo da euro 2.500 a euro **1.000** il limite a partire dal quale gli assegni bancari, circolari e postali non possono essere emessi in forma libera. Pertanto:

- in via normale, i moduli degli assegni sono rilasciati dalle banche già muniti della clausola "**Non trasferibile**";
- negli assegni bancari e circolari di importo *pari o superiore a euro 1.000* vanno sempre indicati il nome del beneficiario e la clausola di *non trasferibilità*;
- il correntista può ottenere dalla banca moduli di assegni da emettere in *forma libera*, oppure assegni circolari liberamente trasferibili, purché il loro importo sia inferiore a 1.000 euro; in tal caso – però – è contestualmente dovuta un'*imposta di bollo* pari a euro 1,50 per ciascun modulo o per ciascun assegno circolare richiesto;
- gli assegni bancari che il correntista emette a favore proprio ("*a me stesso*", "*all'ordine di me medesimo*") possono essere girati solamente "*per l'incasso*" a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Quindi, nell'assegno bancario, il nome del *beneficiario* può mancare – e allora l'assegno si dice "*al portatore*" – ma soltanto se l'importo è inferiore a euro 1.000 (cioè fino a euro 999,99) e purché venga pagata l'imposta di bollo di cui si è appena detto.